



copla

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 60 del 2015

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al **Verbale prot. n.° 643/VET del 13.02.2015 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica.**

Il Direttore Generale

Premesso che in data 06.02.2015, ore 09,00, è stata eseguita, come da verbale, un'ispezione dai Dott. AURNIA Vincenzo, Dott. ALOI Pietro e Dott. PUCCIA Salvatore, nella qualità di Medici Veterinari dell'ASP di Ragusa, per attività di controllo ufficiale (tubercolosi, brucellosi etc.) presso l'azienda bovina (Cod. Az. 011RG164) sita a Scicli in C/da Passo Salina durante la quale, come dichiarato sul verbale dai Medici Veterinari Dott. Aloï e Dott. Puccia: *"n.° 5 capi bovini non sono stati scaricati dalla BDN (IT088000306037-IT088240357124-IT088990250245-IT088990250247-IT088990292265) e n.° 2 capi sono sprovvisti di marca auricolare ed è stata da noi applicato il vincolo sanitario IT088990292257-VS50643 e IT088990298936-VS 50642"*;

Atteso che Titolare della ditta omonima è il Sig. OCCHIPINTI Carmelo, nato a Scicli l'08.05.1966 ed ivi residente in via Damasco n.° 4, presente all'ispezione ma che non ha dichiarato nulla;

Premesso che in data 10.02.2015, ore 11,45, i Medici Veterinari dell'ASP di Ragusa sopradetti, hanno proceduto alla verifica di quanto già accertato nel verbale precedente e hanno comunicato al Sig. OCCHIPINTI Carmelo, che ha sottoscritto i verbali essendo presente in entrambi i controlli senza dichiarare nulla, di sanare le irregolarità entro dieci giorni;

Visto il verbale di contestazione prot. n.° 643/VET. del 13.02.2015 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica, ore 12,00, redatto dal Dott. AURNIA Vincenzo, Dirigente Medico Veterinario degli Uffici medesimi, in riferimento ai verbali ispettivi rispettivamente del 06.02.2015 e del 10.02.2015, presso l'allevamento bovino (Cod. Az. n.° 011RG164) sito in C/da Passo Salina, tenere di Scicli, a carico del Sig. OCCHIPINTI Carmelo, sopra meglio generalizzato, nella qualità di proprietario, *"per l'assenza di entrambe le marche auricolari relative ai capi bovini IT088990292257 e IT088990298936, e per i quali non è stata avanzata richiesta di duplicato, in violazione dell'art. 4 paraf. 1 del Regolamento CE n.° 1760/2000"*;

Ritenuto che la violazione accertata a carico del Sig. OCCHIPINTI Carmelo, a seguito delle ispezioni anzidette, è prevista dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n.° 58/2004, che così dispone: *"Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, che non ottemperi agli obblighi di identificazione degli animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, mediante apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per ogni capo non regolarmente identificato"*.

Considerato che tale violazione è sanzionata dal medesimo articolo 1, comma 1, D. Lgs. n.° 58/2004, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00 per ogni capo non regolarmente identificato, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (*corrispondente a €. 500,00 x2, cioè un terzo del massimo della sanzione prevista per due bovini non regolarmente identificati*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta**;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 13.02.2015, consegnandolo nelle mani del trasgressore Sig. OCCHIPINTI Carmelo, nella qualità di proprietario dell'allevamento sopra detto, specificando allo stesso, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

1
Pagina



Atteso che il trasgressore, Sig. **OCCHIPINTI Carmelo**, non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di presentare scritti difensivi, né ha fatto richiesta di audizione all'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia né ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta nel termine di 60 gg.;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. **OCCHIPINTI Carmelo** nella qualità sopra descritta

Atteso, pertanto, che va applicata la sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, applicando la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima ritenuta equa del 5%, pari ad €. 50,00, in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 29 gennaio 2004 n.° 58.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **OCCHIPINTI Carmelo**, nato a Scicli l'08.05.1966 ed ivi residente in via Damasco, n.° 4 quale trasgressore, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 1.050,00 (l'importo pari al pagamento della misura ridotta maggiorata del 5% per ogni capo: € 525 x 2 capi)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 1.050,00**;

Spese di accertamento e notificazione: **€. 50,00**;

Bolli **€. 16,00**

Per complessivi € 1.116,00 (euro millecentosedici/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.°

1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Occhipinti Carmelo, nato a Scicli il 08.05.1966 ed ivi residente in via Damasco n.° 4.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Dipartimento Prevenzione Veterinaria-Distretto di Modica Via Aldo Moro – 97015 MODICA**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**

